

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della "Legge sulle Associazioni" (Gazzetta Ufficiale, N° 70/97), e in conformità con l'articolo 43 della "Costituzione della Repubblica di Croazia" (Gazzetta Ufficiale, N° 56/90), dell'articolo 4, comma 2, della "Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo, e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze della Repubblica di Croazia" (Gazzetta Ufficiale, N° 65/91 e 27/92), del "Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze" (Gazzetta Ufficiale - Accordi internazionali, N° 15/97), l'Assemblea della Comunità degli Italiani di DRAGA DI MOSCHIENA ha approvato il seguente

STATUTO COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI DRAGA DI MOSCHIENA

Art. 1

E' costituita l'associazione degli Italiani denominata "COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI DRAGA DI MOSCHIENA" in sigla "CIDM".
La traduzione della denominazione in lingua croata è la seguente
"ZAJEDNICA TALIJANA - MOŠČENIČKA DRAGA" u skraćenicu - ZTMD.
Con sede provvisoria presso il Municipio di Draga di Moschiena.

Art. 2

La Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena (in seguito CIDM) è una associazione volontaria, autonoma, democratica, apertica e pluristica degli Italiani che svolge la sua attività per la realizzazione degli scopi stabiliti dal presente statuto.

- La CIDM è persona giuridica.
- La CIDM aderisce all'Unione Italiana previa approvazione dell'Assemblea dei soci da riconfermare annualmente.
- La CIDM svolge l'attività normalmente nel territorio del comune di Draga di Moschiena.
- La CIDM si può associare e collaborare ad organizzazioni o singoli nella Repubblica di Croazia, Italia, o altri stati esteri per la tutela dei propri interessi.
- Fanno capo alla comunità, nel più ampio rispetto della loro autonomia, nonché le altre sezioni e gruppi che svolgono la loro attività in seno alla CIDM.

Art. 2 MODIFICATO - 6/4/97
CP - ASSEMBLEA -
[Signature]
[Signature]

FINALITA' FONDAMENTALI

Art. 3

Sono finalità fondamentali della CIDM

1. L'affermazione dei diritti specifici e soddisfacimento dei bisogni politici, culturali, economici e sociali che scaturiscono dall'appartenenza nazionale dei suoi membri, e il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico - costituzionale, individuale e collettivo dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello;
2. L'ottenimento di garanzie da parte del Governo repubblicano, regionale (contea) e comunale per il sostegno del funzionamento della CIDMA, nonché il riconoscimento del diritto alla tutela globale della nazionalità italiana in virtù della sua autoctonia, indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
3. Assicurare il giusto peso alle istanze degli italiani appartenenti alla CIDM all'interno di organismi di tutela al livello nazionale;
4. La tutela della specificità e dello sviluppo degli istituti scolastici in lingua italiana;
5. Il sostenimento del processo di riappropriazione delle comuni radici storiche, culturali e civili della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena, attraverso:
 - L'attuazione del bilinguismo amministrativo, l'introduzione del bilinguismo visivo, la diffusione del bilinguismo orale per il raggiungimento del bilinguismo nel Comune di Draga di Moschiena,
 - La reintroduzione programmata e scientifica della toponomastica originaria,
 - L'adozione equilibrata dei nomi di nuove vie e piazze attingendo anche al patrimonio storico - nonché l'ampliamento dell'informazione della lingua italiana;
- 6 - Il riconoscimento del diritto di rappresentanza diretta di un certo numero di connazionali nelle forme regionali o comunali, del potere legislativo (seggi garantiti).
- 7 - L'organizzazione di manifestazioni artistico - culturali ricreative e sportive, di mostre e seminari e altre attività stabilite dal presente statuto e dai documenti fondamentali della CIDM.



Art. 4

La comunità ha il proprio timbro con la dicitura bilingue: "ZAJEDNICA TALIJANA - MOSCENICKA DRAGA" e "COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI DRAGA DI MOSCHIENA" e potrà avere come propri simboli quelli del comune di Draga di Moschiena.

SCOPPI E COMPITI DELLA COMUNITA'**Art. 5**

La Comunità è dotata di prerogative sociali, culturali, ricreative ed economiche. Si occupa, in piena autonomia, di tutti gli interessi specifici dei suoi soci della Repubblica di Croazia e abitanti del comune di draga di Moschiena che sono di nazionalità o cultura e madrelingua italiana.

La CIDM ha quali scopi fondamentali:



1. la salvaguardia dell'identità etnica - nazionale della componente autoctona italiana di Draga di Moschiena;
2. La completa realizzazione dei diritti dell'Etnia a Draga di Moschiena, che derivano dalle norme giuridico - costituzionali nello statuto del Comune;
3. La propria costante crescita e affermazione quale soggetto attivo della vita pubblica, culturale, economica e sociale nella città.

La Comunità collabora con gli organi legislativi e di potere, nonché con tutti i partiti, enti, associazioni e imprese, nel rispetto della piena autonomia reciproca, per le questioni di interesse vitale degli Italiani di Draga di Moschiena.

Art. 6

La Comunità ha, particolarmente, i seguenti compiti:

1. Far conoscere ai soci le disposizioni legali che si riferiscono ai cittadini di nazionalità italiana come pure ai loro organismi, enti e istituzioni e intervenire presso i competenti organi comunali e conteali affinché tali disposizioni siano realizzate e rispettate;
2. Chiedere agli organi, enti e organizzazioni cittadine competenti una rappresentanza adeguata della Comunità in tutti gli organismi che si occupano delle istituzioni e dell'Etnia e delle questioni dei cittadini di nazionalità italiana;
3. Seguire e valutare, anche pubblicamente, l'attività degli organismi e delle istituzioni operanti a Draga di Moschiena e nella contea litoraneo - montana per le necessità dei cittadini di nazionalità italiana;
4. Stabilire rapporti di collaborazione e cooperazione con le comunità degli italiani;
5. Stabilire una collaborazione diretta e permanente con organismi, organizzazioni e singoli nella Nazione d'origine;
6. Organizzare aiuti professionali ai soci della Comunità;
7. Occuparsi di aiuti umanitari, in base ad un apposito regolamento, per i cittadini di nazionalità o di cultura e madrelingua italiana, previo nullaosta del ministero competente;
8. Promuovere e stimolare l'attività sociale, artistica, culturale, economica, sportiva, ricreativa e religiosa dei soci, anche favorendo i loro possibili incontri con associazioni o singoli, in Croazia e all'estero, che svolgono le stesse attività.

SOCI DELLA COMUNITA'

Art. 7

Possono essere soci della Comunità i cittadini maggiorenni della Repubblica di Croazia * di nazionalità o di madrelingua italiana. - *Q. R. CULTURA*.

I cittadini di cui la comma precedente diventano soci della Comunità all'atto della firma del documento di adesione e ricevuto il benestare dal Comitato esecutivo.

La Comunità tiene l'evidenza dei suoi soci.

A tutti i soci sono assicurati la partecipazione democratica alla gestione della comunità e il rispetto del pluralismo delle idee. A tale scopo, gli organi comunitari agiscono in base al regolamento di procedura.

Lucia Sterle *Luca Sterle*

Art. 8

Il socio effettivo della CIDM ha diritto di:

1. eleggere ed essere eletto in tutti gli organi comunitari;
2. partecipare alle attività del sodalizio;
3. esprimere pareri in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi;
4. avanzare proposte e promuovere iniziative per tutte le attività dell'associazione;
5. essere informato in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi;
6. presentare istanze al Giuri d'onore o collegio dei probiviri della Comunità per la tutela dei propri diritti.

Il socio della Comunità ha il dovere di:

1. attenersi alle disposizioni del presente Statuto;
2. partecipare alle attività del sodalizio;
3. sostenere le delibere e le iniziative degli organi comunitari;
4. rispettare la dignità morale e le funzioni degli altri soci, come pure il nome ed i simboli della Comunità;
5. pagare le quote sociali del sodalizio decise dal Comitato esecutivo.

Art. 9

La CIDM, oltre che ai soci effettivi può avere anche soci onorari e sostenitori anche stranieri (individuali e collettivi). Può essere socio onorario, il maggiorenne cui la Comunità riconosce dei meriti particolari nei propri confronti o che, con la sua attività e il suo impegno, contribuisce allo sviluppo o accresce la reputazione della Comunità. Può essere socio sostenitore, una persona fisica maggiorenne, o giuridica, che contribuisce materialmente allo sviluppo della Comunità.

Il socio onorario o sostenitore ha i diritti e i doveri degli altri soci, eccetto quello di eleggere o essere eletto negli organi comunitari.

Il socio onorario paga le quote sociali minime del sodalizio.

Il Comitato esecutivo o consiglio direttivo della Comunità delibera sull'iscrizione del socio onorario o sostenitore, può anche deliberare per l'istituzione di un presidente onorario, per meriti svolti per l'attività della CIDM. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del comitato esecutivo senza voto deliberante.

Art. 10

Lo status di socio della Comunità cessa:

- per rinuncia, previa dichiarazione scritta;
- per mancato pagamento delle quote sociali per oltre un anno;
- per espulsione

Il socio della Comunità può essere espulso, sollevato dall'incarico, sospeso su proposta del presidente della Comunità se trasgredisce in modo grave alle disposizioni del presente statuto o delle delibere comunitarie. L'espulsione dalla Comunità viene deliberata dal Giuri d'onore. Il socio ha diritto di ricorso all'Assemblea della Comunità entro 30 giorni dalla notifica della delibera. L'espulsione dall'Assemblea della Comunità viene deliberata dalla maggioranza dei suoi componenti ed è inappellabile.

Lucia Perle

[Signature]

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' - CIDM

Art. 11

L'assemblea comunitaria, è l'organismo supremo della Comunità.
Alle assemblee possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti per l'anno in corso.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è indetta dal Comitato esecutivo o consiglio direttivo almeno tre volte l'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio con l'ordine del giorno ed il luogo, inviata almeno 20 giorni prima della convocazione. L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.
L'assemblea dei soci delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttivi generali della comunità, sulle votazioni del comitato esecutivo o consiglio direttivo, Commissione di controllo o Revisore dei conti, Giuri d'onore o collegio dei Probiviri o su tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di qualsiasi numero di soci (un socio non può avere più di una delega). Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti espressi. Con la medesima forma dell'Assemblea ordinaria è convocata ogni qual volta il presidente o il comitato esecutivo lo ritenga opportuno, l'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo della Comunità. Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.
Il bilancio della comunità viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e presentato a norma di legge.

Art. 12

L'Assemblea della Comunità:

1. approva e modifica lo statuto, l'indirizzo programmatico, il Regolamento di procedura dell'Assemblea, il Regolamento elettorale, il Programma delle attività, il Piano finanziario e tutti gli altri atti generali della Comunità;
2. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo della Comunità;
3. esamina le relazioni e delibera sulle proposte del Comitato esecutivo di cui indirizza l'attività;
4. esamina le relazioni della Commissione di controllo e del Giuri d'onore;
5. esamina relazioni sull'attività della Comunità, inviate all'Assemblea dei soci o da organi comunitari;
6. delibera sulle proposte richieste inviate all'Assemblea dai soci e da altri organismi;
7. discute sulle interrogazioni e interpellanze dei suoi componenti;
8. discute e delibera sulle mozioni avanzate dai suoi componenti;
9. nomina commissioni permanenti o temporanee, incaricate di seguire determinate attività di interesse generale per la Comunità (informazione, educazione e istruzione, ecc.) o di svolgere determinati compiti;

Luciano Herle

10. stabilisce i termini di svolgimento delle elezioni per la nomina della nuova Assemblea e delibera l'indizione dei referendum;
11. fornisce le interpretazioni autentiche del presente Statuto e di altri atti generali della Comunità;
12. delibera la cessazione dell'attività della Comunità in base al presente Statuto;
13. svolge altre funzioni e compiti, stabiliti dal presente Statuto e dagli atti generali della Comunità.

Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal suo presidente: di sua iniziativa oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri, o soci della Comunità (mediante sottoscrizione), del Comitato esecutivo o della Commissione di controllo.

Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate dal presidente di sua iniziativa.

Di regola le sessioni sono pubbliche.

Art. 14

La sessione dell'Assemblea è deliberativa se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni dell'Assemblea vengono approvate di regola da almeno la metà più uno dei suoi membri (maggioranza assoluta). Lo statuto e l'indirizzo programmatico della Comunità vengono approvati dall'Assemblea, da almeno i due terzi dei suoi membri (maggioranza di due terzi).

Un socio può avere durante le votazioni solo una delega. Il membro che non intende più far parte dell'Assemblea, deve presentare al presidente della stessa, per iscritto, le proprie dimissioni debitamente motivate.

Il seggio dell'Assemblea rimasto vacante, viene assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dei non eletti.

Art. 15

L'Assemblea della Comunità, con particolare delibera, ha facoltà di indire il referendum, esteso a tutti i soci aventi diritto di voto, su questioni essenziali che riguardano esclusivamente gli iscritti al sodalizio e, particolarmente, quei cittadini della Repubblica di Croazia, abitanti a Draga di Moschiena, di nazionalità o di cultura e madrelingua italiana.

La proposta per l'indizione del referendum può essere avanzata da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, da almeno un terzo dei soci (mediante sottoscrizione) o dal Comitato esecutivo della Comunità.

Nel caso una proposta sia approvata al referendum, l'Assemblea emana e/o modifica tutti gli atti della Comunità necessari per la sua realizzazione, entro 90 giorni dai risultati ufficiali del referendum.

Art. 16

Su iniziativa dei soci o del Comitato esecutivo della Comunità si possono formare sezioni.

Le sezioni si formano al fine di svolgere attività d'interesse generale per la Comunità (arte, cultura, economia, sport, ecc.).

Ogni sezione ha il proprio COORDINATORE che la rappresenta e ne organizza l'attività.

Lucia Herle Jurek